

Comune di Bioggio
Ufficio tecnico comunale

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL RIEMPIMENTO
DELLE PISCINE**

O3.30D

Agosto 2022




Il Municipio di Bioggio richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 53 del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 febbraio 2022;
- la RM 1035/2022 del 23.08.2022

decreta:

1. Il riempimento delle piscine, a partire da 10 mc di capacità, deve essere annunciato 10 giorni prima al Servizio approvvigionamento idrico tramite l'apposito formulario (tel. 091/611.10.55, fax 091/604.55.81, e-mail aap@bioggio.ch) e autorizzato da quest'ultimo, che ha la facoltà di fissare la data e l'ora dell'operazione in modo da evitare inconvenienti alla normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
2. Ulteriori riempimenti o sostituzioni di quantitativi importanti di acqua devono essere anch'essi autorizzati alla medesima modalità.
3. È vietato il riempimento con tubazioni volanti, qualora queste non siano provviste di una valvola di ritenuta.
4. In caso di scarsità di acqua o in caso di necessità, il Servizio approvvigionamento idrico si riserva il diritto di sospendere e/o vietare il riempimento della piscina.
5. La vigilanza sul territorio sarà curata dalla Polizia intercomunale e dai funzionari autorizzati dell'Amministrazione comunale.
6. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con multa fino a CHF. 10'000.00 (diecimila). Restano riservate le disposizioni penali.
7. Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
8. La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione, riservato l'art. 208 LOC.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Publicata agli albi dal 25.08.2022 al 23.09.2022

Approvata con Risoluzione Municipale no. 1035/2022 del 23.08.2022